

Condizioni generali dei Logistics Services di Saviva AG per il trasporto in Svizzera

1 Campo di applicazione

Le presenti Condizioni generali (di seguito CG) si applicano a tutti i contratti stipulati da Saviva AG (di seguito Saviva o Vettore) con il rispettivo cliente (di seguito Cliente o Mittente) nell'ambito dei Logistics Services di Saviva (di seguito Contratto di trasporto). Le CG costituiscono parte integrante di tutti i contratti stipulati tra il Cliente e Saviva, e con la stipula del contratto il Cliente accetta espressamente queste CG. Eventuali deroghe alle presenti CG, segnatamente l'assunzione di condizioni contrattuali generali derogatorie del Cliente, sono giuridicamente vincolanti solo se accettate espressamente da Saviva mediante dichiarazione scritta.

Saviva si riserva il diritto di modificare queste CG in qualsiasi momento. Trovano applicazione le CG nella versione di volta in volta vigente.

2 Ambito di attività

L'ambito di attività di Saviva interessato dalle presenti CG comprende unicamente le prestazioni di trasporto all'interno della Svizzera in qualità di Vettore. Le prestazioni che Saviva è tenuta a erogare e le relative condizioni sono disciplinate in modo vincolante nel Contratto di trasporto.

3 Offerta

Le offerte decadono se non vengono accettate entro 30 giorni dopo che sono pervenute al Cliente.

4 Conferimento dell'ordine

L'ordine deve essere conferito a Saviva per iscritto mediante mezzi di comunicazione elettronici.

L'ordine deve contenere tutte le indicazioni necessarie per un'esecuzione corretta, come l'indicazione di merci regolamentate (ad es. merci pericolose) nonché l'indicazione delle merci che necessitano di un trattamento particolare. Inoltre, ogni ordine deve contenere almeno le seguenti indicazioni.

- Mittente/luogo del ritiro
- Ora del ritiro presso il Mittente
- Destinatario della spedizione
- Data di consegna
- Peso per destinatario
- Tipo di unità di carico per il trasporto (europallet, container su ruote, contenitori ecc.)
- Zona di temperatura (non refrigerato, refrigerato, surgelato)
- Zona di trasporto/tour code di Saviva AG
- Bolla di trasporto (bolla di consegna) per destinatario

Se l'evasione dell'ordine da parte di Saviva viene resa difficoltosa dalla violazione di tali obblighi di collaborazione in capo al Cliente e se questi comportano un onere aggiuntivo a carico di Saviva, Saviva ha la facoltà di addebitare al cliente tali oneri aggiuntivi.

5 Attrezzi scambiabili

Nel trasporto con unità di carico per il trasporto scambiabili tra mittenti e destinatari possono essere utilizzate solamente unità di carico intatte e adatte al trasporto e al trasbordo (ad esempio europallet EUP come da norme EPAL/UIC oppure unità di carico scambiabili equivalenti, quali coperchi e telai).

In linea di principio esiste un rapporto contrattuale tra il committente e il destinatario. Saviva esegue solo il trasporto. Nel mercato svizzero del trasporto viene generalmente riscossa una spesa di servizio per lo scambio di unità di carico per il trasporto, che di regola è conteggiata in % del prezzo di trasporto (tra il 2,5% e il 4,5% per pallet/coperchi/telai scambiabili secondo i criteri EPAL/UIC).

Saviva rinuncia all'addebito di questa spesa ma non si assume alcuna responsabilità per la compensazione tra committente e destinatario della merce.

6 Controllo e merce preziosa

Saviva controlla con attenzione la merce oggetto dell'ordine conferitole. Non è tuttavia obbligata a controllare il contenuto dei contenitori per il trasporto o delle spedizioni, né a eseguire controlli del peso o delle misure. Se constatata delle irregolarità, Saviva provvede il prima possibile a effettuare accertamenti con il Cliente.

Nel suo ordine, il Cliente deve identificare come tale la merce preziosa (la merce che in ragione del suo valore necessita di un trattamento speciale).

7 Diritto di ritenzione

La merce trasferita o altrimenti pervenuta è costituita in pegno a favore di Saviva a garanzia del rispettivo credito derivante dall'intera relazione d'affari con il Cliente. Una volta decorso invano il termine di pagamento posto da Saviva sotto comminatoria di realizzazione del pegno, Saviva è autorizzata a vendere al meglio la merce interessata sul libero mercato senza ulteriori formalità burocratiche.

I crediti nei confronti di Saviva si prescrivono in 5 anni. Il termine di prescrizione inizia nel momento in cui era diventata esigibile la prima prestazione inevasa.

8 Fatturazione e condizioni di pagamento

I crediti di Saviva diventano esigibili con l'emissione della fattura. La fattura deve essere saldata entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa. Dal momento della costituzione in mora sono dovuti interessi di mora del 5% per ogni mese iniziato.

Se Saviva deve riscuotere diritti di trasporto, dazi, imposte, tasse ecc. dal destinatario della merce o da terzi e l'interessato non può o non vuole pagare il credito a Saviva, il Cliente ne risponde.

9 Responsabilità di Saviva

Il Vettore risponde per i danni che si sono verificati dal momento della presa in consegna della merce trasportata fino alla sua consegna, secondo quanto dimostrato, sia che tali danni siano imputabili per dolo o colpa grave a Saviva o a suo personale ausiliario. Saviva respinge espressamente ogni altra responsabilità.

10 Condizioni di responsabilità

Il Mittente deve provvedere a un imballaggio adeguato. Deve indicare precisamente al Vettore l'indirizzo del destinatario, la zona di trasporto e di temperatura (UK = non refrigerato / GK = refrigerato / TK = surgelato), il luogo della consegna, il numero, l'imballaggio, il contenuto, il peso e la dimensione delle unità trasportate, la data e l'ora di consegna e il tragitto. Nel caso di merce il cui valore supera CHF 15 al chilogrammo ovvero con un peso cadauno superiore a 24 000 kg e/o che supera CHF 360 000 per veicolo, il valore deve essere dichiarato spontaneamente. Il Mittente è segnatamente tenuto a comunicare al Vettore l'eventuale natura particolare della merce trasportata, la distribuzione del suo peso e la sua fragilità. Il Mittente è responsabile di contrassegnare in maniera adeguata la merce ed eventualmente anche di numerare le unità trasportate. I pregiudizi, i danni o le perdite derivanti dalla mancata o inesatta indicazione delle caratteristiche particolari della merce sono a carico del Mittente. Per rischi di trasporto non coperti, come responsabilità per colpa lieve o per danni non imputabili al Vettore o al suo personale ausiliario, è possibile conferire al Vettore l'ordine di stipulare un'assicurazione complementare per conto e a carico del Committente (destinatario o Mittente). Per i rischi supplementari, come ad es. mancato profitto, interruzione di attività ecc. (danni indiretti) occorre che lo stesso Committente (Mittente/destinatario) stipuli un'assicurazione complementare.

11 Esclusione di responsabilità

Sono esclusi dalla responsabilità del Vettore casi come:

- danni causati da caricamento non conforme sulla superficie di carico del camion da parte di personale ausiliario del Mittente;
- danni da rottura causati da normali vibrazioni;
- rottura dei prodotti in sé;
- danneggiamenti o ammanchi della merce trasportata in scatole, cartoni o contenitori chiusi o esternamente intatti e le cui condizioni e la cui integrità non potevano essere controllate al momento della presa in consegna;
- danni dovuti a imballaggio carente o non idoneo;

- danni dovuti a condizioni meteorologiche avverse;
- danni dovuti a spazi o accessi di carico e scarico troppo stretti, se il Mittente o il destinatario ha richiesto di caricare e scaricare in tali spazi e accessi
- danni derivanti da graffi, ammaccatura e abrasioni, scheggiatura dello smalto e del colore, crepe sulla verniciatura e il distacco di parti incollate e impiallacciate;
- cause di forza maggiore;
- danneggiamento doloso da parte di terzi.

12 Danni nella fase di carico/scarico

Le operazioni di carico e scarico competono al Mittente o al destinatario. I danni che si verificano in questa fase non vengono risarciti dal Vettore. Se il conducente aiuta nelle fasi di carico e scarico o vi provvede da solo, per quanto riguarda la responsabilità egli è considerato personale ausiliario del Mittente o del destinatario.

13 Danni a causa di ritardo e altri danni indiretti

I danni a causa di ritardo nella consegna vengono risarciti dal Vettore solo se la relativa responsabilità è stata pattuita per iscritto. In caso di responsabilità per danni causati da ritardo pattuita per iscritto, il Vettore risponde al massimo per l'importo del compenso di trasporto pattuito. Sono espressamente escluse pretese per altri danni indiretti, come in particolare mancato profitto, interruzione di attività ecc.

14 Danni causati da mera attività di trasbordo

Se svolge solo attività di trasbordo nella funzione di gestore del magazzino, in caso di ritardi, errori nelle fasi di carico e scarico, trasporto a vuoto, controspallie di ogni tipo, perdita di una prenotazione, reimballaggio, ecc. il Vettore risponde solo se la responsabilità è stata pattuita per iscritto. Se la responsabilità per danni derivanti da mera attività di trasbordo è stata pattuita per iscritto, il Vettore risponde al massimo per il danno cagionato, e comunque non oltre CHF 2500 per sinistro (= causa unica del danno, anche in caso di più spedizioni per ordine). In caso di perdita o danneggiamento della merce trasportata, l'obbligo di risarcimento del danno si orienta alle altre disposizioni in materia di responsabilità del vettore.

15 Determinazione dell'entità risarcimento

In caso di perdita o danneggiamento della merce trasportata, l'obbligo di risarcimento è limitato al valore della merce nel luogo e nel momento della sua presa in consegna per il trasporto, per un massimo di CHF 15/kg di peso effettivo di trasporto della merce danneggiata o smarrita, incluso il compenso per il trasporto. La responsabilità massima ammonta complessivamente a CHF 40 000 per sinistro. Non esiste alcun impegno al risarcimento di danni indiretti (ad es. mancato profitto, interruzione di attività, ecc.).

16 Responsabilità in caso di subappalto

Salvo diverso accordo scritto esplicito, il Vettore ha la facoltà di affidare interamente o parzialmente l'incarico a un vettore intermedio. In questo caso risponde nei confronti del Cliente esattamente come se l'ordine fosse stato evaso in prima persona.

17 Riserva per danni

I casi di danneggiamento o di merce mancante devono essere immediatamente riportati sulla bolla di consegna con riserva in presenza del conducente. I danni non riconoscibili esternamente devono essere denunciati per iscritto entro otto giorni dalla consegna, conteggiando anche il giorno della consegna.

18 Decadenza e prescrizione

La decadenza di tutte le rivendicazioni di responsabilità e la prescrizione di richieste di risarcimento sono rette dagli articoli 452 e 454 del Codice delle obbligazioni svizzero.

19 Responsabilità nel traffico transfrontaliero

Ai trasporti nel traffico transfrontaliero si applicano le disposizioni in materia di responsabilità della CMR (Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada).

20 Limitazione di responsabilità

Il Mittente o il destinatario prende atto che la responsabilità del Vettore per danni diretti alla merce trasportata è limitata. Se il Mittente o il destinatario desidera una copertura maggiore deve stipulare un'assicurazione complementare. Può incaricare il Vettore di stipulare un'assicurazione di trasporto a suo conto e a suo rischio. La responsabilità per i danni causati da ritardo e altri danni indiretti è disciplinata al punto 12.

21 Esclusione di compensazione

È esclusa la possibilità di compensare eventuali danni con il compenso per il trasporto.

22 Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per giudicare su tutte le pretese oggetto di controversia tra le parti contrattuali è esclusivamente il domicilio di Saviva. Si applica esclusivamente il diritto materiale svizzero. Sono espressamente escluse le disposizioni del diritto internazionale privato.

23 Clausola salvatoria

L'eventuale nullità o invalidità di una disposizione delle presenti CG non inficia la rimanente parte delle CG. Le disposizioni nulle o invalide devono essere sostituite da disposizioni efficaci il più aderenti possibile allo scopo economico perseguito dalle disposizioni nulle o invalide. Allo stesso modo occorre procedere per colmare eventuali lacune contrattuali o in caso di inapplicabilità di una disposizione.

24 Testo originale

Le CG di Saviva per il trasporto in Svizzera sono redatte in lingua tedesca, francese e italiana. Fa fede il testo in lingua tedesca.